

nel procedimento iscritto al n. 13117 /2017 R.G.A.C. promossa da FIDELIA UKIWA ALBERT
contro **MINISTERO DELL'INTERNO**

TRIBUNALE DI GENOVA

Undicesima Sezione Stranieri CIVILE

Composto dai magistrati:

D.ssa Paola Bozzo-Costa

Presidente relatore

D.ssa Daniela Di Sarno

Giudice

Dr. Ottavio Colamartino

Giudice

nella causa ad oggetto l'impugnativa *ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc.* del provvedimento della Commissione Territoriale di GENOVA, n. prot. 55521/17 del 24.08.2017

promossa da:

██████████ A, *sedicente*, nato in NIGERIA ██████████ C.F.: ██████████ *alias* ██████████

██████████, Nigeria il 2 ██████████

CUI: ██████████ VESTANET/██████████

elettivamente domiciliato in La Spezia presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio allegato al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO- Ufficio territoriale del Governo di GENOVA -, in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI GENOVA

INTERVENIENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2018 con decorrenza dal 07.03.2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

di conversione del rito

Premesso che:

la sig.ra ██████████ il 02.11.15 ha presentato alla Questura di La Spezia domanda di "protezione internazionale" alla quale sono seguite due audizioni – il 25 marzo 2017 ed il 24 agosto 2017 - innanzi alla Commissione Territoriale competente;

il 24.08.17 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale od umanitaria;

con ricorso tempestivo la signora ██████████ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento ai sensi dell'art. 35 bis d.lvo 25/08 chiedendo tuttavia il riconoscimento della sola protezione umanitaria con trasmissione degli atti alla Questura competente;

il Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale Torino – si è costituito personalmente insistendo nei propri atti ed il Pubblico Ministero è intervenuto e, con atto depositato il 20.02.18, ha rassegnato le conclusioni per il rigetto del ricorso;

all'udienza fissata è stata ascoltata la ricorrente ed all'esito il giudice designato si è riservato di riferire al collegio.

Tutto ciò premesso

OSSERVA

La legge n. 46/2017 ha disposto l'istituzione presso i Tribunali sedi di Corte d'appello delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ed ha modificato in modo radicale il rito applicabile alle cause in materia di protezione internazionale con lo scopo dichiarato dell'accelerazione dei tempi del procedimento.

Per la materia relativa alla protezione internazionale, dopo il rito sommario del 2011, si è tornati al rito camerale ed alla competenza collegiale, ponendosi tuttavia un serio problema interpretativo in ordine al rito applicabile per le richieste di sola protezione umanitaria.

Infatti, l'art 35 bis d.lvo n. 25/2008 fa riferimento a "*le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art 35*" e l'art 35 fa riferimento allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria, mentre la protezione umanitaria (misura atipica) è prevista dal comma 3 dell'art 32 del d.lvo n. 25/2008.

Secondo la lettera della norma, allora, la domanda di sola protezione umanitaria come è quella in esame è soggetta al rito ordinario, di competenza della sezione specializzata in composizione monocratica e senza preclusioni ad un secondo grado di giudizio di merito.

Resta irrilevante che nelle prassi sia usuale che con l'impugnazione del provvedimento di rigetto della CT vengano chieste in via gradata tutte le tre forme di protezione, essendo evidente che in quel caso il giudizio deve essere unico, per evitare il rischio di contrasto di giudicati, e, prescrivendo lo stesso art. 3/3° comma d.l. n. 13 del 2017 (convertito nella l. n. 46 del 2017), che la competenza delle sezioni specializzate sia estesa anche alle cause che "presentino ragioni di connessione" con quelle elencate nei commi 1 e 2.

ritenuto quindi che la presente causa, rimessa al collegio per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica.

p.q.m.

rimette la causa davanti al giudice relatore perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* c.p.c..

Così deciso in Genova il 7 marzo 2018

Il Presidente Est.

P.Bozzo-Costa